

# **COMUNE DI CAPONAGO**

Provincia di Monza e Brianza



**Appendice sperimentale temporanea  
al Regolamento per la concessione di  
benefici finanziari e vantaggi economici  
ad enti, associazioni e soggetti privati**

<b>CAPO I – CONCESSIONE PER USO TEMPORANEO .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 Definizione.....	3
Art. 2 Tipologia delle strutture .....	3
Art. 3 Finalità e Fruitore della concessione .....	3
Art. 4 Elenco dei concessionari per uso temporaneo .....	3
Art. 5 Regole e gestione delle prenotazioni delle strutture .....	4
Art. 6 obblighi dei concessionari .....	4
Art. 7 - Tariffe d'uso per le concessioni temporanee .....	5
Art. 8 - Responsabilità e risarcimento dei danni .....	5
Art. 9 – Penalità.....	6
<b>CAPO II – NORME TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>6</b>
Art. 10 Norme transitorie.....	6
Art. 11 Entrata in vigore e norma finale .....	6

## **CAPO I – CONCESSIONE PER USO TEMPORANEO**

### **Art. 1 Definizione**

Si considera uso temporaneo l'occupazione delle strutture per un periodo massimo di n. 12 giorni, anche non continuativi, ad anno solare per ogni singola attività o iniziativa come specificato al successivo art. 3.

### **Art. 2 Tipologia delle strutture**

La Giunta Comunale determina annualmente, con proprio atto deliberativo, quali strutture e spazi comunali vengono messi a disposizione per la concessione a terzi in uso temporaneo.

### **Art. 3 Finalità e Fruitore della concessione**

Le strutture di proprietà del Comune, identificate con le modalità di cui all'art. 2 della presente Appendice, vengono concesse in uso per un periodo di tempo determinato e temporaneo, ai soggetti iscritti all'Elenco di cui all'art. 4 con le modalità di prenotazione delle strutture di cui all'art. 5, per la realizzazione di **eventi e iniziative obbligatoriamente aperte al pubblico** con le seguenti finalità:

- con finalità culturali e socio-culturali allo scopo di ampliare l'offerta sul territorio comunale e di migliorare la qualità del tempo libero;
- con finalità di carattere ricreativo, al fine di favorire lo sviluppo di momenti di aggregazione in favore della comunità;
- con finalità di rilevanza sociale e di impegno civile, al fine di promuovere lo sviluppo della coscienza civica;
- con finalità di carattere sportivo al fine di promuovere la consapevolezza dell'importanza della pratica dell'attività fisica;
- con finalità sociali e socio-sanitarie al fine di promuovere attività di pubblica utilità sul territorio comunale.

### **Art. 4 Elenco dei concessionari per uso temporaneo**

È istituito l'Elenco dei concessionari per uso temporaneo.

L'iscrizione nell'Elenco comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale delle attività organizzate dal soggetto e della rilevanza delle stesse ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.

Con l'iscrizione nell'Elenco dei concessionari si intende rilasciata la concessione per uso temporaneo al soggetto richiedente, previa prenotazione delle strutture come specificato all'art. 5.

Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco enti, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, dotate o non di personalità giuridica, gruppi e comitati, anche informali, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società aventi finalità di lucro o di orientamento politico, che effettuino attività in favore della comunità di Caponago.

I soggetti aventi le caratteristiche di cui al precedente comma, possono indirizzare al Sindaco domanda di iscrizione all'Elenco, in competente bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla

normativa vigente, e sottoscritta dal legale rappresentante, se presente, o da un rappresentante nel caso di associazioni, gruppi e comitati informali, indicando il tipo di attività svolta e allegando i seguenti documenti:

- relazione di presentazione del soggetto richiedente delle proprie attività con l'indicazione degli iscritti e/o del numero degli aderenti/partecipanti;
- eventuale ulteriore materiale informativo sull'attività svolta dal soggetto;
- i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale del legale rappresentante, se presente, o di un rappresentante che si interfacerà con il Comune e degli eventuali delegati.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa provvede alla verifica della correttezza e della completezza dell'istanza e con proprio provvedimento procede, iscrivendo il richiedente nell'Elenco dei concessionari, al rilascio della concessione per uso temporaneo delle strutture di proprietà comunale.

La tenuta dell'Elenco è affidata all'U.O. Affari Generali che provvede, altresì, alla sua pubblicazione sul sito Web del Comune.

### **Art. 5 Regole e gestione delle prenotazioni delle strutture**

I soggetti iscritti nell'Elenco dei concessionari per uso temporaneo delle strutture comunali, di cui al precedente art. 4, devono presentare richiesta d'utilizzo delle strutture tramite prenotazione telematica.

La gestione delle prenotazioni delle strutture è attuata con modalità informatiche.

I soggetti iscritti all'Elenco di cui all'art. 4 avranno accesso a un portale in cui sarà possibile effettuare le prenotazioni delle strutture.

Sarà abilitato all'accesso il legale rappresentante, se presente, o il rappresentante in caso di associazioni, gruppi e comitati informali e gli eventuali delegati, così come indicato nella domanda di iscrizione all'Elenco.

Ogni soggetto potrà effettuare un numero massimo di 12 prenotazioni annue. Il criterio di precedenza adottato è l'ordine cronologico di prenotazione. Nel caso in cui si rendesse necessario cancellare una prenotazione, prima di procedere alla cancellazione della stessa dovrà essere inviata una comunicazione ufficiale all'indirizzo PEC del Comune almeno 12 ore prima dell'orario prenotato. In caso di mancata comunicazione, l'Amministrazione si riserva la possibilità di cancellazione immediata dall'elenco di cui all'art. 4 con impossibilità di ripresentare domanda di iscrizione per i successivi 6 mesi.

L'amministrazione procederà alla valutazione delle cause che impediscono la realizzazione dell'evento previsto.

Se le motivazioni non saranno ritenute idonee e/o sufficienti, l'Amministrazione potrà procedere con formale richiamo. Dopo il terzo richiamo il soggetto verrà cancellato d'ufficio dall'elenco di cui all'art. 4 con impossibilità di ripresentare domanda di iscrizione per i successivi 6 mesi.

I soggetti che utilizzino le strutture per finalità diverse da quelle previste all'art. 3, a seguito di verifica da parte dell'Amministrazione, saranno cancellati d'ufficio dall'elenco di cui all'art. 4 con impossibilità di ripresentare domanda di iscrizione per i successivi 6 mesi.

### **Art. 6 obblighi dei concessionari**

Il concessionario è autorizzato all'utilizzo delle strutture concesse in un uso temporaneo nel rispetto di quanto stabilito di seguito:

- a) Il concessionario dovrà consentire l'accesso alle strutture avute in uso, e solo ad esse, salvo le pertinenze connesse con l'uso stesso.
- b) A nessuno è consentito accedere ad altri locali.
- c) L'uso dei locali dovrà avvenire adoperando la massima diligenza e pertanto senza che vengano provocati danni di alcun genere.
- d) All'interno degli spazi concessi possono essere svolte solo le attività indicate all'art. 3.
- e) Le iniziative svolte all'interno degli spazi concessi dovranno inoltre rispettare le norme di pacifica convivenza con coloro che usufruiranno di eventuali spazi attigui e con i residenti.
- f) E' tassativamente vietata l'affissione alle pareti di manifesti, quadri, ecc. effettuata con qualsiasi mezzo. Per gli stessi dovranno essere impiegati trespolti mobili facilmente amovibili.
- g) Nei locali dati in concessione è determinata dal Comune la relativa capienza massima.
- h) Il concessionario risponde dei danni che dovessero derivare dall'aver consentito l'accesso ad un numero di persone superiore a quello permesso.
- i) La trasgressione delle regole comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 4 con impossibilità di ripresentare domanda di iscrizione per i successivi 6 mesi, fatta salva la possibilità per il Comune di porre in essere ogni azione di rivalsa nei confronti del concessionario per la refusione dei danni.
- j) In ogni caso il concessionario è esclusivamente responsabile per ogni danno a persone o cose che dovesse occorrere in occasione dell'uso degli spazi oggetto di concessione e comunque di tutti i danni connessi alla predetta concessione.
- k) L'orario di utilizzo delle strutture è dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 23.00.
- l) Spetta al concessionario la vigilanza circa il corretto utilizzo degli spazi concessi.
- m) La consegna e la riconsegna delle chiavi della struttura deve avvenire negli orari di ufficio, previo accordo con l'ufficio stesso. La consegna delle chiavi della porta di accesso ai locali concessi in uso temporaneo è effettuata non prima di un giorno lavorativo antecedente l'attività prevista. La riconsegna delle medesime chiavi deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo all'attività svolta.

Oltre a quanto sopra stabilito il concessionario, al termine dell'utilizzo degli spazi, deve provvedere:

- allo spegnimento delle luci e delle apparecchiature elettriche;
- alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso;
- alla pulizia ed il riordino dei locali per ripristinare lo stato di fatto antecedente l'utilizzo.

#### **Art. 7 - Tariffe d'uso per le concessioni temporanee**

Il concessionario è tenuto a versare al Comune, per ogni singolo utilizzo, la tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale. Il pagamento dovrà essere effettuato da parte del richiedente prima dell'utilizzo, tramite avviso di pagamento PagoPA.

La quota di utilizzo non verrà rimborsata in caso di mancato utilizzo della struttura prenotata, se la disdetta non venga comunicata all'indirizzo PEC del Comune almeno 12 ore prima della data di utilizzo.

#### **Art. 8 - Responsabilità e risarcimento dei danni**

Il concessionario è civilmente responsabile per sé e per gli utenti presenti nelle strutture nelle ore assegnate a meno che non sia in grado di denunciare, fornendo le relative prove, gli autori dei danneggiamenti.

Tutti i danni causati diretti e indiretti a locali ed alle relative suppellettili durante gli orari di concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione comunale (danno emergente e lucro cessante).

## **Art. 9 – Penalità**

La presente Appendice deve essere rispettata da tutti i concessionari e i presenti nelle strutture.

Eventuali trasgressioni a queste norme ed a eventuali successive disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale comporteranno l'addebito al concessionario di una penale che varia da € 50,00 (cinquanta) a € 500,00 (cinquecento) ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

I suddetti provvedimenti non inficiano il diritto del Comune di rivalersi sul concessionario per qualsiasi danno compiuto da lui o da altri utenti soggetti alla sua vigilanza.

## **CAPO II – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 10 Norme transitorie**

In sede di prima applicazione della presente Appendice la tariffa per singolo utilizzo non è dovuta per l'anno 2023.

### **Art. 11 Entrata in vigore e norma finale**

La presente appendice entra in vigore secondo i tempi e le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto Comunale.

La presente appendice ha carattere sperimentale e ha la durata di un anno a partire dalla sua entrata in vigore. Decorso tale termine, la presente appendice decadrà e non sarà più applicabile.

A seguito delle valutazioni maturate durante il corso dell'anno, potrà essere proposta una modifica definitiva del Regolamento per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti, associazioni e soggetti privati con deliberazione di Consiglio Comunale, anche apportando variazioni alla presente Appendice secondo l'esperienza maturata.